



COMUNE DI BULCIAGO

PROVINCIA DI LECCO

DELIBERAZIONE N. **33**

in data: **31.03.2010**

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: DESTINAZIONE DELLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2010

L'anno **duemiladieci** addi **trentuno** del mese di **marzo** alle ore **18.45** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

1	BERETTA EGIDIA	P
2	RIPAMONTI LUIGI	P
3	FILIPPONE ANTONINO	P
4	PURICELLI RAFFAELLA	P
5	CATTANEO LUCA	P

Totale presenti **5**

Totale assenti **0**

Assiste il Segretario Generale Sig. **DOTT. RUSSO ANTONIO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra **BERETTA EGIDIA** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione relativa all' oggetto;

DATO ATTO che è stato espresso il parere favorevole ai sensi dell' art. 49-1° comma del D.Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile degli Uffici Economico-Finanziari, allegato al presente atto;

CON VOTI unanimi, favorevoli, espressi con le forme e le modalità di legge;

D E L I B E R A

- 1) – Di approvare la proposta di deliberazione in premessa indicata nel testo che si allega al presente provvedimento;
- 2) – Di rendere con successiva, separata ed unanime votazione favorevole, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI BULCIAGO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

IL SINDACO

porta all'approvazione della Giunta Comunale la proposta di deliberazione avente per oggetto:
**“DESTINAZIONE DELLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA
– ANNO 2010”**

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 208 del codice della strada approvato con D. Lgs. n. 285/92 definisce i criteri per l'utilizzo dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti all'accertamento di violazioni alle norme del codice stradale, prevedendo che una quota vincolata pari al 50% degli introiti venga destinata alle seguenti finalità: ricerca e iniziative per fini di sicurezza stradale, assistenza previdenza del personale di polizia locale, corsi di educazione stradale, interventi di miglioramento della circolazione stradale, potenziamento e miglioramento della segnaletica, redazione piano urbano del traffico, fornitura mezzi tecnici necessari ai servizi di polizia stradale, interventi a favore della mobilità ciclistica, interventi per la sicurezza stradale a tutela delle fasce deboli, pari al 105 della predetta quota;
- che la Legge Finanziaria 2007, L. n. 29/06, ha modificato l'art. 208 del codice della strada, aggiungendo il comma 4-bis, con cui viene previsto che “la quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice, annualmente destinata con delibera di Giunta al miglioramento della circolazione sulle strade, può essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro”;

TENUTO CONTO che:

- lo stesso art. 208 prevede che i Comuni, con deliberazione di Giunta, determinino annualmente le quote da destinarsi alle suindicate finalità;
- che l'art. 393 del regolamento per l'esecuzione del codice della strada, approvato con DPR n. 495/92, stabilisce testualmente: “Gli enti locali sono tenuti ad iscrivere nel proprio bilancio annuale appositi capitoli di entrate ed uscite dei proventi ad essi spettanti a norma dell'art. 208 del codice”;
- che l'art. 208 – comma 4 – del codice della strada, stabilisce inoltre che, la determinazione di devoluzione dei proventi alle suindicate finalità sia comunicata al ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i comuni con più di 10.000 abitanti;

CONSIDERATO di determinare per l'anno 2010 la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative al codice della strada in ottemperanza alle norme sopra riportate, per le finalità e nelle percentuali specificate nell'allegato prospetto, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;

VISTA la previsione d'entrata per l'anno 2010 di euro 38.000,00.=, relativa ai presunti introiti derivanti dalle sanzioni pecuniarie che saranno elevate dal personale di polizia locale a seguito di accertamento di violazioni delle norme del codice della strada;

DATO ATTO che la quota del 50% da destinarsi per le finalità previste dall'art. 208 del codice della strada è pari a euro 19.000.=;

VISTO il vigente statuto comunale;

VISTO il D. Lgs .n. 267/00;

VISTA la circolare del ministero dell'interno del 8 marzo 2007, n. 05/07;

DELIBERA

- 1) – Di approvare l'allegato prospetto, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo, recante la finalizzazione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni alle norme del codice della strada, relativamente all'anno 2010, in attuazione del disposto dell'art. 208 del codice della strada (D.L. n. 285/92);
- 2) – Di incaricare il Responsabile degli Uffici Economico-Finanziari dell'esecuzione della presente deliberazione, affinché il riparto di cui alla presente trovi puntuale adempimento nel bilancio di previsione dell'esercizio 2010.

IL SINDACO

f.to Beretta Egidia